

2. Tuttavia, un'aliquota aumentata soltanto di 3 punti percentuali è autorizzata:

- nelle zone vulnerabili di cui alla direttiva 91/676/CEE o su tutto il territorio di uno Stato membro che sceglie di applicarvi i programmi d'azione previsti da detta direttiva, a condizione che vi si applichi una riduzione significativa dell'impiego di fertilizzanti, riconosciuta dalla Commissione;
- per la messa a maggese delle terre in vista delle campagne 1994/1995 e 1995/1996, in ogni Stato membro nel quale, secondo le stime del progetto preliminare di bilancio per il 1994, la superficie da mettere a maggese nel corso del primo anno del regime supererà il 13 % della superficie di base stabilita dal regolamento (CEE) n. 845/93 ⁽¹⁾.

Articolo 2

1. Al termine della campagna 1995/1996 la Commissione elabora una relazione sull'effetto dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino sulla produzione, eventualmente corredata da proposte adeguate.
2. Nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino la Commissione procede ad uno

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

studio per determinare gli effetti della rotazione sulle rese negli Stati membri interessati. Se detto studio mette in evidenza che 3 punti percentuali supplementari per la messa a riposo senza rotazione non danno la stessa garanzia in termini di controllo della produzione che l'aliquota adottata per la messa a riposo soggetta a rotazione, l'aliquota da applicare in questi Stati membri per la messa a riposo dei seminativi senza rotazione è aumentata a decorrere dalla campagna 1996/1997, in funzione dei risultati di detto studio, nei limiti dell'aliquota di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare la definizione della nozione di «riduzione significativa» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché l'aliquota per la messa a riposo senza rotazione applicabile negli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, a decorrere dalla campagna 1996/1997, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.